

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero *omissis* Registro Generale affari contenziosi civili vertente

**TRA**

**FIDEIUSSORI**

*OppONENTI*

**E**

**BANCA**

*OPPOSTA*

**OGGETTO:** fideiussione

**CONCLUSIONI**

Per gli opposenti:

*“dichiarare la nullità assoluta ex art. 117 T.U.L.B. delle singole fideiussioni prodotte ed azionate da controparte col decreto ingiuntivo;  
in subordine dichiararne la nullità delle stesse - ovvero, occorrendo, anche delle altre prodotte, su cui non si accetta il contraddittorio - per violazione della L. 287/1990 art.2;  
occorrendo, dichiarare la simulazione del contratto di mutuo stipulato con la supposta garantita e conseguentemente dichiarare la nullità delle specifiche fideiussioni (restando in ogni caso ferma la inconferenza delle seconde fideiussioni rispetto alla petitum e causa petendi della controversia);  
nel merito, respingere le domande della opposta perché infondate in fatto e diritto; in ogni caso, revocare, dichiarare nullo o annullato il decreto ingiuntivo opposto n. *omissis*, ruolo n. *omissis* del Tribunale di Monza.  
Con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari legali”.*

Per BANCA:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione, conclusione:  
nel merito in via principale:*

*- respingere l’avversa opposizione ed ogni avversa domanda in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare, per l’effetto, il D.I. opposto n. 4980/2016 del Tribunale di Monza;  
nel merito in via subordinata:*

*- in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannare gli opposenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di BANCA dell’importo di € 30.967,22 oltre agli interessi legali dall’1/1/2016 al saldo effettivo;*

*nel merito in via ulteriormente subordinata:*

*- in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e condannare gli opposenti, in via tra loro solidale/alternativa/disgiunta, al pagamento in favore di Unicredit S.p.A.*

*Sentenza, Tribunale Monza, Giudice Davide De Giorgio, n. 2053 del 4 settembre 2018*

*dell'importo che sarà ritenuto dovuto, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo nella misura che verrà anch'essa ritenuta dovuta.*

*Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.*

La concludente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande *ex adverso* dedotte.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Premessa

Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di BANCA, quale mandataria di *omissis*, è stato ingiunto ai FIDEIUSSORI, nella loro qualità di fideiussori della società fallita *omissis*, il pagamento della somma di euro 30.697,22, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative ad un contratto di finanziamento chirografario concluso con la società in data 31.05.2011.

Con l'atto di citazione in opposizione, i FIDEIUSSORI hanno eccepito di non aver sottoscritto in ogni pagina i rispettivi contratti di fideiussione prodotti dalla banca, ed hanno eccepito altresì la violazione da parte dell'istituto di quanto disposto dagli artt. 1957 e 1956 c.c., opponendosi dunque all'accoglimento della pretesa avversaria.

La banca opposta, costituendosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla controparte.

La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.

Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.

### Ragioni giuridiche e di fatto della decisione

I. La prima eccezione proposta dai garanti concerne, come innanzi si diceva, il fatto che le fideiussioni omnibus prodotte dalla banca nella fase monitoria non riportano la loro sottoscrizione su ogni pagina.

In particolare, come emerge dall'esame del contratto sottoscritto, tra gli altri, dall'opponente *omissis* (cfr.: doc. 6 del fascicolo della fase monitoria), esso risulta composto da n. 4 facciate, la prima delle quali non recante la firma dell'opponente in questione.

Analogamente, per quanto concerne il contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente *omissis* (cfr.: doc. 6 del fascicolo della fase monitoria), anch'esso risulta composto da n. 4 facciate, la prima delle quali non recante la firma dell'opponente in questione.

Sulla scorta di quanto precede, gli oppositori hanno sostenuto di non aver “*sottoscritto lo specifico contratto di fideiussione, pur non disconoscendo la firma apposta sugli ultimi fogli separati dal corpo della stessa fideiussione, per come prodotta, essendo essi fogli inerenti solo a clausole aggiunte non riferite e non riferibili a detta fideiussione*” (cfr.: atto di citazione in opposizione a pag. 2).

Nella stessa sede gli oppositori hanno contestato altresì l'autografia della datazione a margine delle firme.

In punto di diritto, deve rilevarsi che, come osservato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. L, sentenza n. 9820 del 16.09.1995), “*il principio per cui la scrittura privata fa piena*

*Sentenza, Tribunale Monza, Giudice Davide De Giorgio, n. 2053 del 4 settembre 2018*

*prova sino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni che vi sono contenute da colui che la ha sottoscritta, non soffre eccezioni nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia contenuta in due o più fogli, dei quali l'ultimo solo rechi la sottoscrizione della parte contro cui la scrittura è prodotta, sempreché in quest'ultimo caso le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituiscano sul piano logico e lessicale un unico ed inscindibile corpo, giacché la sottoscrizione a norma dell'art. 2702 cod. civ. si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio nel quale essa è apposta, con la conseguenza che per impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei suoi confronti la parte ha l'onere di proporre querela di falso”.*

Anche in un'altra occasione la Suprema Corte (cfr.: Cass, Sez. 2, sentenza n. 4886 dell'01.03.2007) ha affermato il seguente principio di diritto: *“In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso”.*

Ora, in concreto, la numerazione delle singole facciate in ciascun contratto, la corrispondenza tra la data apposta manualmente in calce a ciascun contratto, nell'ultima pagina firmata, e quella apposta, anche mediante timbro postale, nella prima pagina non sottoscritta ed infine la corrispondenza tra il contenuto delle *“condizioni contrattuali più significative”* di cui alla prima pagina e le condizioni di contratto riportate nella seconda pagina sottoscritta di ciascun contratto inducono a ritenere che le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituiscano sul piano logico e lessicale un unico ed inscindibile corpo.

Peraltro, premesso che è pacifico il fatto che gli opposenti abbiano sottoscritto delle fideiussioni, visto che essi non hanno disconosciuto le firme apposte sulle ultime tre pagine di ciascun documento, deve osservarsi che essi non hanno reso alcuna indicazione alternativa sui diversi contratti o contenuti a cui, stando a quanto dagli stessi dichiarato, dovrebbe riferirsi la parte firmata, né, infine, hanno effettuato alcuna produzione documentale in proposito.

Invero, l'unica ulteriore fideiussione che risulta sottoscritta, peraltro dal solo opponente *omissis*, con la banca opposta è quella specifica del 31.05.2011, prodotta dalla banca quale doc. 5, sottoscritta in ogni pagina, compresa la prima, e quindi non confondibile con quella di cui innanzi si è parlato.

Ne deriva che, in mancanza di proposizione della querela di falso, l'eccezione in questione va disattesa.

II. Gli opposenti hanno allegato altresì la nullità del contratto di finanziamento chirografario oggetto di causa in quanto privo della sottoscrizione della banca, circostanza, questa, che impedirebbe di ritenere soddisfatto l'obbligo della forma scritta previsto dall'art. 117 T.U.B.

La censura in questione deve essere ritenuta infondata.

Non si ignora in questa sede l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che aveva recentemente affermato la nullità dei contratti non sottoscritti dall'istituto di credito.

Va tuttavia rilevato che, considerata la ratio della normativa in esame, finalizzata alla protezione del contraente debole nonché alla valorizzazione delle esigenze di chiarezza e di trasparenza informativa nell'ambito del rapporto, non può essere escluso, in linea di principio, che il contratto sia valido e soddisfi i requisiti di forma di cui all'art. 117 T.U.B. anche senza

*Sentenza, Tribunale Monza, Giudice Davide De Giorgio, n. 2053 del 4 settembre 2018*

necessità della sottoscrizione della banca, nell'ipotesi in cui risulti la predisposizione da parte dell'istituto e vi sia la firma del cliente, come nel caso di specie.

Partendo dall'esame della funzione in questione, in un recente provvedimento la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 10447 pubblicata il 27.04.2017) ha osservato quanto segue in materia di contratti finanziari, materia che presenta notevoli analogie con quella dei contratti bancari: *"Può parlarsi, in definitiva, di cd. forma di protezione: la quale, al pari della cd. nullità di protezione, cui la violazione della stessa conduce, è volta specificamente a portare all'attenzione dell'investitore - la parte "debole" del rapporto (non per ragioni socio-economiche, ma) in quanto sprovvisto delle informazioni professionali sul titolo e, più in generale, sugli andamenti del mercato finanziario - l'importanza del negozio che si accinge a compiere e tutte le clausole del medesimo"*.

*Proseguendo nella ricostruzione del sistema in materia, la Suprema Corte ha altresì affermato che, "come la nullità di protezione palesa caratteri affatto speciali sopra tutte, appunto, la facoltà di farla valere solo da parte del contraente a cui favore è dettata, con l'eventualità, quindi, di una sanatoria "di fatto" del negozio [...] allo stesso modo la forma ivi prevista non è la stessa prescritta dall'art. 1350 cod. civ. per i contratti immobiliari ad equilibrio simmetrico."*

In tale prospettiva, sono state effettuate, in tale sede, le seguenti osservazioni:

- la sottoscrizione della banca, a differenza di quella del cliente, non occorre, affinché il contratto sia perfetto: infatti l'una volontà (quella del cliente) deve essere manifestata per iscritto *ad substantiam*, l'altra (quella della banca) in ogni forma consentita dall'ordinamento;
- a stessa previsione circa la necessità di consegnare al cliente un esemplare del contratto si muove in una prospettiva di tutela dello stesso, visto che egli, qualora non fosse in possesso di un modello del contratto da lui sottoscritto, potrebbe non riuscire a conoscere in pieno la sua posizione soggettiva verso la banca;
- la tesi della sottoscrizione prevista *ad substantiam* per entrambe le parti si presta a condotte strumentali da parte del cliente che, dopo aver per anni tratto vantaggio dal rapporto contrattuale, successivamente si determini ad eccepire la sua nullità a seguito del proprio inadempimento ed al solo fine di evitarne le conseguenze negative

Proprio sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritenuto il carattere insoddisfacente, sul piano interpretativo, della tesi sostenuta in questa sede dagli oppositori, la questione è stata rimessa al Primo Presidente per quanto di sua competenza in ordine all'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Ebbene, con sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: *"Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"*.

Tale principio, benché enunciato in un'ipotesi riguardante un contratto quadro relativo a servizi di investimento, risulta pienamente applicabile anche all'ipotesi dei contratti bancari, sottoposti ad una disciplina del tutto analoga (si noti che è la stessa Corte, a pag. 10 della sentenza citata, a menzionare *"l'analoga disposizione di cui all'art. 117 d.lgs. 24/9/1993, n. 385"*, così come pure nell'ordinanza n. 10447 del 2017 si fa più volte riferimento a ciò).

Con riguardo all'analogia tra le disposizioni in esame, in quanto rispondenti alle medesime ragioni di protezione, non può trascurarsi di considerare che anche gli oppositori, a sostegno

*Sentenza, Tribunale Monza, Giudice Davide De Giorgio, n. 2053 del 4 settembre 2018*

della tesi opposta a quella di cui sopra, hanno citato pronunce della Suprema Corte concernenti proprio l'art. 23 D. Lv. 24 febbraio 1998, n. 58.

Ogni eccezione sul punto va pertanto disattesa.

III. Un altro profilo in relazione al quale gli opposenti hanno sostenuto la nullità del contratto, e conseguentemente dell'obbligazione di garanzia, è costituito dall'asserita "simulazione" del finanziamento.

Tale eccezione risulta formulata per la prima volta nel corso della prima udienza di trattazione.

Sul punto, a pag. 4 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, numero 1), c.p.c., gli opposenti hanno dedotto quanto segue: *"Si è eccepito infatti, sempre a verbale in via subordinata rispetto a quella inerente la sua nullità per omessa sottoscrizione - la nullità dei contratti conclusi e collegati tra loro, o l'annullamento degli stessi, per la simulazione del contratto di mutuo (qualora validamente stipulato), per esistenza di un contrasto tra causa concreta e la meritevolezza dell'interesse negoziale ex art. 1332 c.c. co. 2° c.c., ovvero per violazione della correttezza professionale e della correttezza. Infatti, è documentalmente provato che in occasione della erogazione del denaro "dato" a mutuo la banca lo contestualmente utilizzato ad estinzione totale del debito già in essere per fido di cassa, revocando tale fido totalmente, violando il precetto degli artt. 24-25 del Dlgs. n.206/2005, attuando una condotta contraria all'obbligo di correttezza e diligenza (docc. 1, 2)".*

Ora, a parte il riferimento agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 206/2005, che non appare pertinente (infatti la società *omissis* non rivestiva di certo la qualità di consumatrice e non è stata in alcun modo dedotta in fatto la ricorrenza di pratiche commerciali aggressive ovvero di un ricorso a molestie, coercizione o indebito condizionamento nei confronti della stessa), in ogni caso non possono essere condivise neppure le ulteriori deduzioni di cui innanzi.

Deve infatti escludersi che il contratto di finanziamento concluso dalla debitrice principale *omissis* possa essere qualificato come "mutuo di scopo", diversamente da quanto ritenuto dagli opposenti.

A tale proposito, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 10569 del 09.05.2007), nel definire la figura in questione, ha avuto modo di affermare che *"il cosiddetto mutuo di scopo si configura come una fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, nella quale sono già individuati i soggetti erogatori ed i soggetti che possono beneficiare del finanziamento, la consegna della somma da corrispondere rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione a carico del finanziatore"*.

Inoltre, generalmente, il contratto in questione presuppone la sussistenza di due distinti rapporti obbligatori collegati teleologicamente fin dall'origine, con la conseguenza che le vicende che riguardano l'uno possono ripercuotersi sull'altro. Ora, la circostanza che nel contratto prodotto in atti sia menzionata la destinazione della somma mutuata ad una generica *"liquidità aziendale"* non comporta affatto che il mutuo possa per ciò stesso considerarsi come un mutuo c.d. di scopo.

In particolare, la laconica espressione contenuta nel contratto, lungi dall'individuare l'oggetto di un obbligo di destinazione, vale semplicemente ad indicare un motivo economico, neppure sufficientemente determinato, dell'operazione.

Deve in particolare escludersi che l'espressione *"liquidità aziendale"* sia idonea all'individuazione di una specifica operazione cui destinare l'importo mutuato.

Se ciò che precede è vero, allora non è dato intravedere alcuna modifica di destinazione nel fatto che l'importo stesso possa essere stato utilizzato per il ripianamento di un pregresso debito verso la banca anziché per altre, non meglio precisate, operazioni.

Non si verte, in particolare, in tema “di mutui di consolidamento, mascherati da mutui di scopo” (cfr.: memoria degli oppositori di cui all'art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c., a pag. 5), con la conseguenza che non è dato ravvisare gli estremi di alcuna simulazione.

Si noti, inoltre, che, come osservato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 9074 del 05.07.2001), “la natura reale del contratto di mutuo non richiede in via tassativa che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dal mutuante al mutuatario, l'esigenza del requisito della “traditio” potendo ritenersi soddisfatta in determinati casi, allorquando il risultato pratico completamente raggiunto si identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale del bene mutuato”.

Quanto precede rende infondata l'eccezione di nullità del finanziamento.

Infatti, in assenza di configurabilità del contratto in questione come mutuo c.d. di scopo, non è dato rilevare alcuna nullità derivante dal preteso diverso utilizzo dell'importo mutuato, specie ove si tenga conto del fatto che il finanziamento contratto per il ripianamento di pregresse passività non è vietato dall'ordinamento e che in concreto il contratto per cui è causa non ha avuto come effetto quello di ampliare il numero dei soggetti obbligati, né ha comportato il rilascio di ulteriori garanzie rispetto a quelle già in atto (il garante specifico Fossati Lino, infatti, aveva già in essere con la banca una fideiussione omnibus per un importo maggiore di quello mutuato).

IV. Un ultimo profilo di nullità prospettato dagli oppositori, questa volta con riguardo alle fideiussioni, è dato dalla pretesa violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.

In particolare, in comparsa conclusionale, gli oppositori hanno dedotto che “le fideiussioni bancarie prodotte devono, peraltro, ritenersi nulle anche per violazione della legge antitrust operata dalle banche per come accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 (su parere dell'AGCM), che costituisce prova privilegiata della loro condotta anticoncorrenziale, con conseguente nullità delle fideiussioni in questione (Cass. n. 2981 del 12.12.2017).”

A tale proposito, premesso che la tematica concerne l'asserita nullità delle fideiussioni concluse mediante utilizzazione di moduli redatti dall'A.B.I. e censurati dalla Banca d'Italia nel 2005 per violazione della disciplina sulla concorrenza, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 29810 del 12.12.2017) risulta aver affermato recentemente in materia quanto segue: “in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione «a valle» di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato [nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)] a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina

*Sentenza, Tribunale Monza, Giudice Davide De Giorgio, n. 2053 del 4 settembre 2018  
anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.*

In particolare, in motivazione, la Suprema Corte ha affermato che *“se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia”.* **Ne discende che non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione.**

**Nulla di tutto ciò è avvenuto da parte degli opposenti, con conseguente infondatezza dell'eccezione, peraltro formulata quando era ormai già decorso il termine perentorio assegnato per l'attività assertiva delle parti.**

Va comunque rilevato che le fideiussioni in esame sono state stipulate ben oltre il 2005, anno in cui la Banca d'Italia aveva rilevato le violazioni menzionate nell'ordinanza sopra citata, e che non risulta che i contratti prodotti siano conformi ai moduli menzionati nella decisione in esame.

V. Una volta verificata la validità della garanzia, va disattesa altresì l'eccezione di decadenza formulata dagli opposenti ex art. 1957 c.c.

Sul punto, premesso che *“la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”* (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 13078 del 21.05.2008), deve rilevarsi in concreto che i contratti di fideiussione in atti prevedono un termine di trentasei mesi, in luogo di quello di sei mesi previsto dalla legge, per la proposizione delle istanze contro il debitore.

Ne deriva che, non emergendo dagli atti una data anteriore al 17.12.2013 (cfr.: doc. 6 dell'opposta) dalla quale far decorrere il termine in questione ed essendo stata depositata la domanda di insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale in data 03.11.2015 (cfr.: doc. 14 dell'opposta), ogni eccezione sul punto va disattesa.

Si noti, peraltro, che anche la notificazione del decreto ingiuntivo agli opposenti si colloca nel triennio sopra considerato.

VI. Parimenti infondata risulta l'eccezione proposta dagli odierni opposenti ex art. 1956 c.c. In proposito, si rileva, in punto di diritto, che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 2902 del 15.02.2016) ha avuto modo di affermare in materia il seguente principio di diritto: *“Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere*

*Sentenza, Tribunale Monza, Giudice Davide De Giorgio, n. 2053 del 4 settembre 2018*

*edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione)".*

Sempre la Suprema Corte, in altra occasione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 7444 del 23.03.2017) ha enunciato il seguente ulteriore principio di diritto: *"Nella fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito"*.

In concreto, poi, premesso che in entrambi i contratti di fideiussione omnibus prodotti in atti è previsto l'onere in capo al garante *"di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca"*, va altresì considerato che l'opponente *omissis* era socia ed amministratrice unica della società mutuataria nel periodo della stipula del finanziamento e che l'opponente *omissis*, oltre ad essere anch'egli socio, ha anche sottoscritto una fideiussione specifica, con ciò implicitamente autorizzando la concessione del maggior credito alla debitrice principale.

VII. Per il resto, deve rilevarsi che nessuna contestazione specifica è stata sollevata dagli opposenti in ordine alla pretesa della banca, con riferimento all'ammontare del credito oggetto di causa, né una tale contestazione può ritenersi implicita nella proposizione delle eccezioni sopra menzionate.

### **Conseguenze delle considerazioni che precedono**

L'opposizione va dunque disattesa, con conseguente conferma integrale del decreto opposto, ciò anche con riferimento alle spese processuali della fase monitoria, nonché con declaratoria di esecutorietà ai sensi dell'art. 653, comma 1, del codice di rito.

### **Sulle spese processuali**

Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai FIDEIUSSORI nei confronti di BANCA, e per essa, quale mandataria, *omissis*, rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente - anche nella parte relativa alle spese della fase monitoria - il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ex art. 653, comma 1, c.p.c.;

*Sentenza, Tribunale Monza, Giudice Davide De Giorgio, n. 2053 del 4 settembre 2018*

2. condanna i FIDEIUSSORI, in solido tra loro, a rifondere a BANCA, e per essa, quale mandataria, *omissis* le spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.254,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Monza, in data 17 luglio 2018.

Il Giudice  
Davide De Giorgio

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS